

N. 00718/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 01593/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2015, proposto da:

Sanicam Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Santoro, presso il cui studio  
è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Duca d'Aosta 16;

***contro***

Comune di Pisa, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e  
difeso dagli avv.ti Susanna Caponi, Giuseppina Gigliotti e Gloria  
Lazzeri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Graziella  
Ferraroni in Firenze, Via XXIV Maggio 3;

***nei confronti di***

Entomox S.r.l., Biblion S.r.l.;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione dell'efficacia,***

del provvedimento comunicato ex art. 79, comma 5, d.lgs. 163/06, con lettera prot. n. 56879, del 7.08.2015, a firma del Responsabile Ufficio Gare, Dott.ssa Giovanna Bretti, contenente l'esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento biennale del servizio derattizzazione, dezanzarizzazione e disinfestazione da espletare in aree pubbliche ed immobili di proprietà comunali, servizio di contact center e sistema informativo automatizzato; del verbale della seconda seduta di gara redatto dalla Commissione esaminatrice in data 6.08.2015, con il quale la ricorrente viene esclusa dalla gara; del verbale della prima seduta di gara del 3.08.2015, relativo alle operazioni di verifica della Documentazione amministrativa; nonché del bando di gara, nella parte in cui richiede, quale requisito di partecipazione, un ispettore tecnico con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, con specifico inquadramento nell'ambito del CCNL per imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione o Imprese di pulizia e servizi integrati-multiservizi, munito di una delle lauree specialistiche ivi indicate e di abilitazione all'esercizio della professione, nonché con una esperienza biennale in servizi analoghi a quelli oggetto di gara (art. III.2.3-e.2 del bando); di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il riferimento espresso, nella legge di gara, alla possibilità di partecipazione nelle forme del raggruppamento orizzontale e verticale non sembra implicare un tacito divieto nei confronti dei raggruppamenti "misti", la cui ammissibilità del resto viene pacificamente ricavata a norma dell'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 anche per gli appalti di forniture e servizi;
- che la pretesa genericità e incertezza dei contratti di avvalimento allegati all'offerta Sanicam, affermata nell'impugnato provvedimento di esclusione, appare smentita dal contenuto dei contratti medesimi;
- che il principio di segretezza invocato dalla stazione appaltante trova applicazione alle offerte economiche, e non a quelle tecniche;
- che per le ragioni esposte il ricorso è suscettibile di favorevole deliberazione in ciascuno dei profili di gravame dedotti;
- che, atteso lo stato della procedura, la domanda cautelare può essere accolta ai fini della riammissione alla gara del raggruppamento capeggiato dalla società ricorrente;

- che le spese della presente fase seguono la soccombenza dell'amministrazione resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato ai fini della riammissione alla gara del raggruppamento capeggiato dalla società ricorrente;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 marzo 2016, ore di rito;

condanna il Comune di Pisa alla rifusione delle spese di fase, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)